

STATUTO

STATUTO DELLA

"FEDERAZIONE ITALIANA SPORTS ACROBATICI E COREOGRAFICI"

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI

Articolo 1

Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici (di seguito FISAC) è un'associazione senza fini di lucro costituita allo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, gli sports acrobatici e coreografici in tutte le sue forme e manifestazioni, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO). Essa è dotata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, n. 15/2004, di personalità giuridica di diritto privato. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente statuto e dai Regolamenti Federali.

2. La FISAC è costituita dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate che operano senza fini di lucro nel campo degli sports acrobatici e coreografici, nelle forme e con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti federali.

3. La FISAC, svolge attività sportiva dilettantistica nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.

4. Alla FISAC è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

5. La FISAC si propone come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia gli sports acrobatici e coreografici, anche nelle sue forme derivate, e come esclusivo rappresentante per l'Italia nel settore, in campo nazionale ed internazionale.

6. La FISAC aderisce alla INTERNATIONAL FEDERATION of AESTHETIC GROUP GYMNASTICS (IFAGG), alla INTERNATIONAL FEDERATION of CHEERLEADING (IFC), alla INTERNATIONAL ROPE SKIPPING FEDERATION (IRSF), alla INTERNATIONALER RHONRADTURN VERBAND – INTERNATIONAL WHEEL GYMNASTIC FEDERATION (IRV-IWGF) ed a tutte le organizzazioni internazionali che disciplinano ed organizzano qualunque attività sportiva acrobatica, delle quali riconosce, accetta ed applica le norme statutarie e regolamentari sempre che non siano in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

7. La FISAC persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica.

8. La FISAC garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività federale.

9. La FISAC attua i principi stabiliti dal CONI per la tutela della salute degli atleti nonché per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni fisiche degli atleti nello svolgimento dell'attività agonistico-sportiva. La FISAC aderisce incondizionatamente al Regolamento Antidoping del CONI

10. La FISAC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno degli sports acrobatici e coreografici in Italia.

11. La FISAC sovrintende, cura e regolamenta la pratica delle seguenti discipline, per ogni tipo di gara o manifestazione, individuale, di squadra e/o gruppo:

Cheerleading

Ropeskipping

Wheel gym

Street gym

Parkour
Teamgym
Trampette (Mini tramp)
Trio Teamgym
Acrosport
Ginnastica estetica e coreografica
Ogni nuova forma di attività acrobatica codificata e non

Ai vincitori dei campionati organizzati dalla federazione su scala nazionale, regionale, provinciale o con altri riferimenti geografici, la FISAC assegna il titolo ufficiale ai campioni di ogni categoria, classe e specialità di sports acrobatici e coreografici nelle varie discipline.

La FISAC, inoltre, persegue l'obiettivo dell'unificazione in Italia, sotto la propria egida, di tutte le discipline della sports acrobatici e coreografici. Per tale ragione, la FISAC si propone di aderire ad ogni eventuale altra organizzazione sportiva sovranazionale che abbia finalità affini alle proprie, semprechè i relativi ordinamenti non risultino in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

12. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FISAC può:

- a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
- b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante sovvenzioni, corsi di formazione tecnica anche in forma audiovisiva;
- c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
- d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
- e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro.
- f) cedere diritti televisivi, diritti di immagine e spazi pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione degli sports acrobatici e coreografici;
- g) incentivare - ovvero assumere in via diretta - la costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla pratica degli sports acrobatici e coreografici.

Articolo 2

Durata e sede

1. La FISAC ha durata illimitata ed ha sede legale in Cesenatico.

Articolo 3

Compiti e funzioni

1. La FISAC svolge nel territorio nazionale e sul piano internazionale ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla promozione, organizzazione, regolamentazione e sviluppo degli sports acrobatici e coreografici, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, la FISAC esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni sportive internazionali;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative nazionali;
 - c) l'attività di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara;
 - d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici dell'attività tecnica, giovanile e scolastica;

e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;

f) la disciplina dell'affiliazione alla FISAC di società e associazioni sportive nonché la disciplina del tesseramento delle persone fisiche;

Inoltre la FISAC.:

g) detta i criteri per il riconoscimento delle specialità sportive organizzate e disciplinate dalla FISAC;

i) detta le regole degli sports acrobatici e coreografici tenuto conto delle varie specialità sportive che fanno parte del movimento sports acrobatici e coreografici, in aderenza alle norme delle varie Federazioni Internazionali

j) definisce l'ordinamento dei campionati federali, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di Campione italiano nei vari settori e per le varie specialità e ratifica gli accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie categorie sportive degli atleti e dei tecnici;

k) presiede direttamente alla formazione della rappresentative nazionali e ne fissa il programma di gare internazionali, nel rispetto dei calendari già predisposti dalle federazioni internazionali cui è affiliata.

l) promuove attività ludiche, ricreative ed agonistiche – promozionali di sports acrobatici e coreografici, di formazione ed aggiornamento tecnico, anche in collaborazione con gli Enti, pubblici e privati, nonché con Autorità Statali, Enti Locali interessate a tali attività, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.

3. L'attività sportiva si articola attraverso settori agonistici, pre-agonistici e amatoriali, nonché giovanili e scolastici, sulla base dei criteri distintivi stabiliti dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali cui la FISAC aderisce e fa riferimento, garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I – GLI AFFILIATI

Articolo 4

Soggetti affiliati

1. Per entrare a far parte della FISAC le società ed associazioni sportive di cui all'Articolo1 devono presentare domanda di affiliazione nei termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme federali vigenti, provvedendo al pagamento della relativa quota nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale.

2. La domanda di affiliazione deve essere presentata secondo le modalità e procedure previste nel regolamento organico.

3. Sulle richieste di affiliazione è competente a decidere il Consiglio Federale.

4. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche avviene ad opera del Consiglio Federale della FISAC, se ed in quanto a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del CONI.

5. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive hanno luogo per la singola sezione che pratica gli sports acrobatici e coreografici.

Articolo 5

Requisiti per l'affiliazione

1. Le società ed associazioni sportive possono essere affiliati purché:

a) prevedano, negli statuti, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione ;

b) svolgano la loro attività senza fine di lucro;

c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FISAC;

d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e per gli eventuali organi di controllo;

- e) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
- f) i loro Statuti e regolamenti siano ispirati al principio democratico e di pari opportunità.
- g) paghino le quote di affiliazione e rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Federale;

Gli statuti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere redatti in osservanza alle prescrizioni di cui all'Articolo 90 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli statuti e le deliberazioni di modifiche allo statuto, da sottoporre al Consiglio Federale per la relativa approvazione – se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI –, devono essere trasmesse alla Federazione entro il termine di 20 giorni dalla data della relativa approvazione.

Articolo 6

Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati, sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri dirigenti, soci od associati, tesserati della FISAC, le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti federali ed a rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi, centrali e periferici, della stessa nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati devono esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FISAC gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Articolo 7

Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale, nazionale o internazionale, secondo quanto previsto dai regolamenti federali, prendendo parte alle gare di campionato organizzate o autorizzate dalla FISAC ed alle gare internazionali organizzate o comunque approvate dalle federazioni internazionali cui la FISAC è affiliata o è da queste riconosciuta;
 - c) di organizzare manifestazioni di sports acrobatici e coreografici in conformità delle disposizioni dettate dai competenti organi federali e dagli organismi internazionali;
2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e Periferiche FISAC gli affiliati che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che in tale periodo abbiano effettivamente svolto attività federale con carattere di continuità, potendo dimostrare la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FISAC.

Articolo 8

Rinnovo dell'affiliazione

1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal regolamento organico.
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.

Articolo 9

Cause di cessazione dell'affiliazione

1. Gli affiliati cessano di far parte della FISAC nei seguenti casi:
 - a) per recesso scritto;

- b) per scioglimento volontario dell'ente o della sezione sports acrobatici e coreografici, qualora il sodalizio sia costituito in forma di polisportiva, ovvero a seguito di provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria che ne disponga la cessazione dell'attività;
 - c) per mancato svolgimento dell'attività sportiva protrattosi per un periodo di 12 mesi consecutivi, salvi i casi di legittima sospensione previsti dai regolamenti federali;
 - d) per radiazione, inflitta dai competenti organi di giustizia a seguito di gravi infrazioni alle norme federali;
 - e) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale entro i termini previsti dalle norme federali vigenti;
 - f) per revoca dell'affiliazione, deliberata dal Consiglio Federale nei casi di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto per ottenere l'affiliazione;
2. La cessazione di appartenenza alla FISAC comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione stessa. La cessazione non esime comunque l'affiliato dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento dei debiti assunti nei confronti della FISAC o di altri soggetti affiliati o tesserati nel corso del periodo di affiliazione.
3. I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione della qualità di affiliato sono personalmente e illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma 3.
4. I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire cariche dirigenziali all'interno di altre Associazioni Sportive Dilettantistiche, associazioni o organismi sportivi fino all'integrale soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso contrario, il Consiglio Federale della FISAC può respingere o revocare l'affiliazione della nuova società o associazione che li abbia nominati.

CAPO II – I TESSERATI

Articolo 10

Soggetti tesserati

1. Possono entrare a far parte della FISAC, previo tesseramento:

- a) gli atleti;
- b) i tecnici;
- c) i dirigenti federali;
- d) i dirigenti ed i soci delle Associazioni;
- e) gli ufficiali di gara;
- f) i medici ed i collaboratori sanitari, federali e sociali;

2. Le persone predette entrano a far parte della FISAC all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento, da effettuarsi nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento organico.

3. Gli atleti ed i dirigenti e soci degli affiliati entrano a far parte della FISAC all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento nominativamente avanzata dalla rispettiva Associazione di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali. Il tesseramento dei soggetti sopraindicati è subordinato all'accoglimento della domanda di affiliazione della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di appartenenza.

4. I dirigenti federali entrano a far parte della FISAC all'atto della loro elezione o nomina.

5. I tecnici, gli ufficiali di gara, i medici ed i collaboratori sanitari entrano a far parte della FISAC all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali. I percorsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di tecnici o di ufficiali di gara e per il conseguente inquadramento sono stabiliti dal Regolamento Organico.

6. Il Presidente onorario ed i soci d'onore, individuati tra coloro che hanno conseguito particolari meriti o benemeritenze nel campo degli sports acrobatici e coreografici, entrano a far parte della FISAC all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea.

7. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Articolo 11

Doveri dei tesserati

1. I tesserati, soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 del presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del dilettantismo nello svolgimento dell'attività sportiva. Essi devono, inoltre, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FISAC per onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Articolo 12

Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto:

- a) di partecipare all'attività federale per il tramite dei rispettivi affiliati o attraverso il ruolo federale di appartenenza;
- b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali, centrali e periferiche.

2. Hanno diritto di voto per l'elezione, nelle Assemblee di categoria di cui al successivo articolo 48, degli atleti e dei tecnici delegati a partecipare alle Assemblee FISAC in rappresentanza della rispettiva componente:

- a) gli atleti maggiorenni in attività, regolarmente tesserati;
- b) i tecnici maggiorenni in attività, iscritti nei ruoli federali e regolarmente tesserati.

Articolo 13

Durata e cessazione

1. Il tesseramento è valido per 1 anno solare. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal regolamento organico.

2. Le procedure per il tesseramento e per il suo rinnovo sono disciplinate dal regolamento organico.

3. Il tesserato cessa di far parte della FISAC:

- a). per dimissioni o rinuncia;
- b) per mancato rinnovo della tessera federale;
- c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;
- e) nei casi di cessazione dell'affiliazione della società o associazione di appartenenza previsti dall'articolo 9 del presente Statuto. In questo caso, il trasferimento o il passaggio del tesserato ad un altro affiliato ha luogo nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento organico.

4. La durata del vincolo tra atleta ed affiliato è pari ad un anno. Le modalità e procedure per l'eventuale svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.

TITOLO III

LA STRUTTURA FEDERALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 14

Organi e strutture della FISAC

1. Gli organi della FISAC si distinguono in centrali, periferici e di giustizia.

Sono Organi Centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale Generale;
- b) l'Assemblea Nazionale di Categoria degli Atleti;
- c) l'Assemblea Nazionale di Categoria dei Tecnici
- d) il Consiglio Federale;
- e) il Presidente Federale;
- f) la Giunta Esecutiva;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi delle Strutture periferiche:

- a) l'Assemblea dei Delegati Regionali

Sono Organi di giustizia:

- a) il Procuratore Federale;
- b) il Giudice Sportivo;
- c) la Commissione Giudicante;
- d) la Commissione d'Appello Federale.

2. Sono strutture della FISAC:

- a) la Segreteria Generale;
- b) la Commissione Nazionale dei Direttori Nazionali delle Giurie delle varie discipline
- c) la Commissione Nazionale dei Direttori Tecnici Nazionali delle varie discipline;

3. Il Consiglio Federale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può nominare Commissari o Ispettori ed istituire Commissioni o gruppi di lavoro con particolari incarichi, fissandone i compiti, le funzioni e la durata in carica.

CAPO II - ORGANI FEDERALI

SEZIONE 1 - ORGANI CENTRALI

Paragrafo 1 – L'Assemblea Nazionale Generale

Articolo 15

Composizione

1. L'Assemblea Nazionale Generale è il massimo organo della FISAC e ad essa spettano poteri deliberativi.

2. Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ovvero dall'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

3. L'Assemblea Nazionale Generale è composta:

- a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21 ;
- b) dai rappresentanti degli atleti, eletti su base nazionale dalle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto;
- c) dai rappresentanti dei tecnici, eletti su base nazionale dalle rispettive Assemblee di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.

4. Nel caso di cui al successivo Articolo 16, comma 4, lett. b) l'Assemblea nazionale è costituita dalle sole ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA aventi diritto di voto.

Articolo 16

Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale

1. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, i componenti delle cariche federali nazionali nel seguente ordine:

- il Presidente Federale;
- i componenti del Consiglio Federale;
- il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) provvede, in occasione delle elezioni di cui al punto precedente, all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

c) delibera, per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, la nomina a Presidente Onorario o a socio d'onore della FISAC;

d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli componenti di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo, ad eccezione dei componenti della categoria atleti e tecnici, i quali, ove non possa procedersi alla reintegrazione ai sensi del successivo Articolo 34 sono eletti da apposita Assemblea Nazionale di Categoria;

b) approva il bilancio d'esercizio della FISAC, nel caso di parere negativo dei revisori dei Conti della Federazione.

c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale;

d) delibera in ordine alla proposta di scioglimento della FISAC;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale, oppure – con riferimento alle rispettive assemblee di categoria - dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto.

Articolo 17

L'Assemblea Nazionale di Categoria – Composizione ed attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale della Categoria Atleti è composta dai rappresentanti degli atleti, eletti su base nazionale dalla rispettiva Assemblea di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del presente Statuto.

2. L'Assemblea Nazionale della Categoria Tecnici è composta dai rappresentanti dei Tecnici, eletti su base nazionale dalla rispettiva Assemblea di Categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del presente Statuto.

3. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale della categoria degli Atleti o dei Tecnici, decaduti per qualsiasi motivo, e semprechè non sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni di cui al successivo Articolo 34.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i termini previsti per l'Assemblea Nazionale Generale straordinaria.

Articolo 18

Modalità di convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Federale, o dal diverso organo di volta in volta previsto dal presente Statuto, mediante avviso scritto spedito a mezzo posta elettronica o pubblicato sul sito ufficiale federale,

almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, a tutti gli aventi diritto a voto di cui all'articolo 15, comma 3, del presente Statuto.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.

3. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dal presente Statuto, in cui l'Assemblea straordinaria è stata indetta per procedere alla rinnovazione o all'integrazione di organi federali, il termine di 30 giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto fino a 15 giorni. In tal caso, tutti i termini sono ridotti alla metà.

4. La convocazione deve essere inviata alla casella di posta elettronica indicata dall'avente diritto a voto nella richiesta di affiliazione o di tesseramento ovvero risultante dalla comunicazione depositata o inviata alla Segreteria Generale in data successiva.

5. Gli aventi diritto a voto che intendono iscriverne argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6. L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 19

Validità

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto.

2. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore ad un'ora.

4. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della federazione valgono le particolari disposizioni di cui ai successivi artt. 27 e 28. .

Articolo 20

Commissione Verifica Poteri

1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.

2. La Commissione Verifica Poteri, è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale, scelti preferibilmente tra i Componenti gli Organi di Giustizia e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.

3. I membri della Commissione Verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

Articolo 21

Rappresentanza in assemblea delle tre componenti dei soggetti federali

1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale dal proprio Presidente e legale rappresentante ovvero, su delega di questi, da un altro componente dell'organo direttivo dell'ente, purché non tesserato come atleta o tecnico. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperta in seno all'ente devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale della FISAC alla data di svolgimento dell'adunanza, a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione.

2. Gli atleti ed i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Generali Nazionali da un numero di delegati pari rispettivamente a 2 per disciplina riconosciuta.

3. Detti delegati, sono eletti a livello nazionale dalle rispettive Assemblee nazionali di Categoria.

4. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi potranno essere sostituiti da supplenti, che saranno individuati tra i non eletti che abbiano via via riportato il più alto numero di voti.

Articolo 22

Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici

1. Ogni delegato, sia esso rappresentante di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ovvero rappresentante per la componente atleti o per la componente tecnici, è portatore, in seno alle assemblee federali, di un voto, in relazione alla categoria di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.
2. I rappresentanti delle categorie atleti e tecnici non hanno diritto di partecipazione o di voto nelle Assemblee Straordinarie per l'eventuale approvazione del bilancio.

Articolo 23

Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con diritto a voto i rappresentanti degli affiliati, in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 7, comma 2, ed i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, secondo quanto previsto dall'articolo 21, del presente Statuto.
2. Possono partecipare, inoltre, con la sola facoltà di intervento, i rappresentanti degli affiliati non aventi diritto a voto.
3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
4. Assistono il Presidente ed i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che la Federazione è tenuta ad invitare.
5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Articolo 24

Deleghe

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega.
2. Ciascun affiliato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto, purché quest'ultimo abbia sede nella stessa regione del delegante.
3. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'affiliato risultante dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea e deve recare l'indicazione espressa della carica sociale o associativa ricoperta dal soggetto delegato.
4. Il Presidente e legale rappresentante dell'affiliato ovvero il dirigente da questi delegato può rappresentare in Assemblea per delega un massimo di:
 - una ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cento ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - due ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duecento ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - tre ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquecento ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - quattro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a mille ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - cinque ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a millecinquecento ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - sei ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a duemila ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;

- sette ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a tremila ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - otto ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a quattromila ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - dieci ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a cinquemila ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - venti ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a diecimila ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
 - quaranta ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre diecimila ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con diritto al voto;
5. E' ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza nelle Assemblee Regionali di Categoria.
6. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.
7. I Delegati Regionali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
8. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche..

Articolo 25

Svolgimento

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
3. La votazione, con esclusione della Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, ha sempre luogo a voto palese e per alzata di mano.
4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.
5. Nel caso in cui si debba procedere ad elezioni, l'Assemblea elegge, con le stesse modalità, il Collegio degli Scrutatori, composto da un Presidente e da due componenti, scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto a voto.
6. In nessun caso possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali, o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Articolo 26

Votazione e deliberazioni

1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28 per le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della FISAC e dall'articolo 36 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
2. Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese, per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

5. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, tutti gli aventi diritto a voto partecipano all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Componenti del Collegio dei revisori dei Conti, mentre l'elezione dei consiglieri federali è svolta distintamente per le tre categorie delle ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, degli Atleti e dei Tecnici.

Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa, che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento.

Articolo 27

Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% + uno di tutti gli aventi diritto a voto

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro 30 giorni la convocazione dell'Assemblea straordinaria, che deve svolgersi entro i 60 giorni successivi.

3. Il Consiglio Federale può deliberare, di propria iniziativa, la convocazione dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto che ritenga opportuno di proporre.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.

6. Le proposte di modifica dello Statuto si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

7. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

Articolo 28

Proposta di scioglimento della FISAC.

1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'Articolo 21, terzo comma, del codice civile e dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Paragrafo 2 – Il Consiglio Federale

Articolo 29

Composizione

1. Il Consiglio Federale è l'organo di governo della Federazione.

2. Esso è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, e da 7 consiglieri federali eletti dall'Assemblea Nazionale Generale, di cui:

a) 4 consiglieri eletti tra i candidati degli affiliati;

b) 2 consiglieri, un uomo ed una donna, eletti tra i candidati degli atleti;

c) 1 consigliere eletto tra i candidati dei tecnici.

3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, un Vice Presidente Vicario ed un Vice Presidente.

4. Nella medesima riunione elegge i componenti della Giunta esecutiva.

5. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le funzioni presidenziali sono assunte dall'altro Vice Presidente.

7. Salvi i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 34, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

8. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.

Articolo 30

Elezione dei consiglieri

1. I consiglieri federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti, e precisamente:

- i 4 consiglieri di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 29 sono eletti dai rappresentanti degli affiliati;
- i 2 consiglieri di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 29 del presente Statuto sono eletti dagli atleti ;
- il consigliere di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 29 del presente Statuto è eletto dai tecnici.

2. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero dei voti.

3. I consiglieri federali durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere riconfermati.

Articolo 31

Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale è l'organo di amministrazione e di gestione della Federazione che ha il compito di perseguire le finalità previste dall'articolo 1 del presente Statuto in conformità delle direttive e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale.

2. Il Consiglio Federale, in particolare:

- a) delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;
- b) amministra il patrimonio federale ed, in genere, i fondi a disposizione della Federazione;
- c) approva annualmente – entro il 30 novembre - il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché – entro il 30 aprile - il bilancio di esercizio annuale e la relazione di accompagnamento.
- d) può delegare alla Giunta esecutiva le proprie competenze non esclusive e la gestione degli affari correnti;
- e) emana e modifica i regolamenti federali;
- f) delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente ed in via d'urgenza dalla Giunta Esecutiva, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato da tali organi;
- g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive emanate da quest'ultimo, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive affiliate alla FISAC;
- h) delibera sulle domande di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione ed emana le disposizioni per il tesseramento, determinando l'importo delle relative quote annuali;
- i) delibera in materia di tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, di prevenzione e repressione del doping conformemente agli indirizzi dettati in materia dal Consiglio Nazionale del CONI;
- j) adotta, su proposta degli organi operativi, le disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- k) determina l'entità delle dotazioni finanziarie da assegnare agli organi periferici della FISAC per assolvere ai compiti ed alle funzioni ad essi demandati;
- l) designa, su proposta del Presidente, i nomi del Presidente Onorario e dei soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- m) esercita il controllo di legittimità sulle modalità di svolgimento delle Assemblee Regionali o Provinciali;
- n) provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali o Provinciali nei casi di gravi irregolarità di gestione o di gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento o per constatata impossibilità di funzionamento, nominando un Commissario straordinario che provvede ad indire entro 30 giorni l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, da svolgersi entro i successivi 60 giorni;

- o) determina il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali nonché, su proposta del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali e provvede alla revoca della nomina nel caso di carente funzionamento di tali organi;
- q) nomina, su proposta del Presidente, per ogni quadriennio sportivo e con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia nonché i responsabili ed i componenti delle strutture federali e delle altre commissioni;
- r) stabilisce l'importo delle quote e delle tasse federali nonché delle indennità da corrispondere dagli affiliati;
- s) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno ad organismi internazionali in rappresentanza della FISAC;
- t) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, stabilendo i limiti di applicazione del provvedimento;
- u) elegge, nel suo seno, il Vice Presidente Vicario, l'altro Vice Presidente nonché i componenti della Giunta Esecutiva;
- v) delibera sulla partecipazione delle rappresentanze ufficiali di coppie italiane ai campionati continentali e mondiali, secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico;
- w) approva il programma delle gare nazionali ed interregionali nonché, sulla base delle gare regionali approvate dai singoli Comitati Regionali, il calendario annuale generale che definisce l'attività agonistica federale;
- x) fornisce l'interpretazione autentica delle norme federali;
- y) nomina il Segretario Generale della Federazione;
- z) delibera sulla organizzazione degli uffici e dei servizi nonché sulla consistenza degli organici;
- aa) vigila sulla puntuale osservanza dello Statuto e delle altre norme vigenti da parte degli organi federali;
- bb) delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata in carica e provvedendo alla nomina dei loro componenti;
- cc) assolve ogni altro compito specificamente demandatogli dallo Statuto o dai regolamenti federali;
- dd) esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad un altro organo federale.

Articolo 32

Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato:

- a) in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.

3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso, il termine è ridotto a 24 ore.

4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della FISAC o un suo delegato, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della Federazione ed i rappresentanti della FISAC che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali ed il Coordinatore Tecnico Nazionale.

8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto a voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare ed, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni del Consiglio Federale si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Articolo 33

Decadenza

1. Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni del Presidente Federale. In tale ipotesi il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni e celebrarsi entro i 60 giorni successivi. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio", il Vice Presidente vicario ne svolgerà le funzioni.

b) per impedimento definitivo del Presidente Federale o per cessazione dello stesso dalla carica per qualunque causa. In tale ipotesi le funzioni di Presidente per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sono affidate al Vice Presidente Vicario, che entro 30 giorni dall'evento convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche da celebrarsi entro i 60 giorni successivi.

Nell'ipotesi di dimissioni, di impedimento o comunque di intervenuta cessazione dalla carica anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono svolte dall'altro Vice Presidente.

c) per dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei consiglieri federali. In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, che resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche negli stessi termini previsti alla precedente lettera a).

d) per dimissioni, impedimento definitivo o cessazione dalla carica per qualunque causa di oltre la metà dei consiglieri federali verificatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico. In tale ipotesi il solo Presidente federale resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi e celebrarsi per il rinnovo delle cariche negli stessi termini previsti alle precedenti lettere a), b) e c).

2. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza automatica di tutte le Commissioni e la revoca, contemporanea ed automatica, di ogni altro incarico conferito.

3. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi di giustizia, i cui componenti rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale sono stati, rispettivamente, eletti e nominati.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi di governo della Federazione non sono revocabili.

5. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica fino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

Articolo 34

Integrazione

1. Nei casi di dimissioni, di impedimento definitivo, di decadenza o di cessazione dalla carica per qualunque altra causa dei consiglieri federali, in numero tale da non comportare la decadenza dell'intero organo a norma del precedente articolo 33, il Consiglio Federale resta in carica e provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno cooptando i primi dei candidati di ciascuna componente non eletti nell'ultima Assemblea elettiva ovvero, a parità di voti, i più anziani di età, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti riportati dall'ultimo dei consiglieri eletti.

2. Qualora non sussistano i presupposti previsti dal comma precedente per la sostituzione dei consiglieri, il Consiglio Federale indice l'Assemblea Nazionale competente per la integrazione dei posti rimasti vacanti, da convocarsi entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento e da svolgersi entro i 30 giorni successivi.

3. Quando l'ipotesi prevista dal comma 2 si verifica nell'anno olimpico, i termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, solo ove non risulti compromesso il regolare funzionamento dell'organo, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva.

Paragrafo 3 - Il Presidente Federale

Articolo 35

Attribuzioni

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'articolo 36, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico ed è rieleggibile.

2. Il Presidente Federale rappresenta la FISAC e ne è il legale rappresentante.

3. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento della Federazione.

4. Il Presidente, in particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e della Giunta esecutiva previa formulazione dell'ordine del giorno;

- convoca l'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, salvo che nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;

- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate ed, in genere, sul funzionamento della Federazione;

- sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;

- controlla l'operato di tutti gli organi e strutture della Federazione, esclusi gli organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- assegna compiti operativi specifici all'interno del Consiglio Federale;

- concede la grazia.

5. Nei casi di estrema urgenza che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio Federale o della Giunta esecutiva, il Presidente può assumere e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva alla loro adozione.

6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri federali l'espletamento di incarichi specifici o la trattazione di singole materie, purché non rientranti nella competenza esclusiva sua o del Consiglio Federale.

7. Il Presidente federale può concedere la grazia soltanto allorché sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente Vicario, ovvero, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo dall'altro vice Presidente.

Articolo 36

Modalità di elezione

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.

2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, con voto unico a scheda unica.

3. E' eletto Presidente, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

5. Nel caso previsto dall'Articolo79, comma 6, in cui il Presidente uscente dopo il secondo mandato e candidato per il terzo mandato non ottenga la maggioranza pari o superiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, come previsto dall'Articolo16, comma 4 del D.Lgvo n. 242/1999, come modificato dall'Articolo1 del D.Lgvo n.15/2004,

deve essere indetta e convocata nuovamente una nuova Assemblea elettiva da indirsi ai sensi del precedente Articolo33, ed alla quale il Presidente uscente non potrà essere candidato.

Paragrafo 4 – Giunta esecutiva

Articolo 37

Composizione ed attribuzioni

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, e da 4 componenti del Consiglio Federale, tra i quali almeno un rappresentante degli atleti e almeno un rappresentante dei tecnici.
2. La Giunta Esecutiva provvede al disbrigo degli affari correnti, sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi preventivamente stabiliti dal Consiglio Federale, esercitando in caso di delega i medesimi poteri spettanti a quest'ultimo.
3. La Giunta Esecutiva, anche in assenza di delega, può adottare tutte le deliberazioni rientranti nella ordinaria competenza del Consiglio Federale nei casi in cui l'urgenza delle decisioni non ne consenta la tempestiva convocazione, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva.

Articolo 38

Modalità di funzionamento

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, in tutti i casi in cui egli ne ravvisi l'opportunità, senza l'osservanza di particolari formalità, con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, anche a mezzo telefono o e-mail, purchè con preavviso di almeno 48 ore.
2. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti, dei quali uno deve essere il Presidente Federale.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale o un suo delegato, che ne redige i verbali, il Coordinatore Tecnico Nazionale nonché, su invito del Presidente, ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria in relazione alle decisioni da adottare.

Paragrafo 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 39

Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e uno supplente e sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra candidati tesserati alla FISAC.
2. L'assemblea procede a distinte elezioni per la carica di presidente e per quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. E' proclamato Presidente del Collegio il candidato a tale carica che abbia conseguito il maggior numero di suffragi; sono proclamati componenti effettivi del Collegio i primi due candidati in base al numero delle preferenze conseguite, mentre i candidati risultati terzo e quarto in base al numero delle preferenze assumono la carica di componente supplente.
4. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il candidato più anziano di età.
5. I componenti del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
6. Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con la durata del quadriennio olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 40

Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:
 - controlla la gestione amministrativa della Federazione;
 - accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - verifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina i conti resi dalle strutture periferiche.
 - redige una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - vigila sulla puntuale osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.
3. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente e comunque previa comunicazione a quest'ultimo, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e le strutture, centrali o periferici, della Federazione.
4. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41

Modalità di funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.
2. Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti .
4. Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni.
5. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a partecipare.
6. Per le sostituzioni, le integrazioni e la decadenza valgono le disposizioni del codice civile.

Paragrafo 6 – La Consulta dei Delegati Regionali

Articolo 42

Composizione e compiti

1. Il Presidente Federale convoca e presiede, almeno una volta l'anno, la Consulta dei Delegati Regionali, per la trattazione di problematiche relative ai diversi ambiti di competenza. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti titolari, possono intervenire i Vice Presidenti dell'organo territoriale.
2. La Consulta è organismo investito di funzioni consultive che esprime il proprio parere non vincolante su ogni argomento inerente l'attività federale.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da altro funzionario da questi appositamente delegato.

Articolo 43

Associazioni di categorie di Tesserati

1. La FISAC può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi dell'Articolo 22, comma 5 bis dello Statuto CONI, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di categorie di tesserati su base nazionale, nonché dell'ordinamento interno a base democratica ed in sintonia con i principi generali dell'Ordinamento sportivo e dello Statuto Federale.
2. La FISAC può delegare a tali associazioni, su base convenzionale e sul presupposto del previo riconoscimento, l'impostazione, l'organizzazione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali della FISAC, mantenendo, peraltro i poteri di vigilanza e controllo di cui ai successivi commi.
3. La vigilanza ed il controllo sulle articolazioni associative di cui al presente articolo si attua mediante:
 - a) l'approvazione da parte del Consiglio Federale della FISAC delle delibere assunte dagli organi direttivi dell'associazione in ordine alle materie ricomprese nella convenzione di cui al precedente comma 2.
 - b) Il diritto di risoluzione unilaterale della convenzione di cui al precedente punto 2, in caso di inadempimento da parte dell'associazione;
 - c) La revoca del riconoscimento dell'Associazione.

SEZIONE 2 - ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 44

Strutture territoriali

1. Allo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e sviluppare la pratica della sports acrobatici e coreografici, il Consiglio Federale istituisce strutture periferiche preposte a rappresentare la FISAC nell'ambito del rispettivo territorio.
2. L'organizzazione territoriale è articolata su base regionale in Delegazioni Regionali.
3. L'ambito di competenza degli organi territoriali della FISAC coincide con la circoscrizione territoriale della Repubblica Italiana.
4. Il Consiglio Federale può attribuire ai Delegati Regionali autonomia gestionale e contabile per l'espletamento dei propri compiti. In tal caso, le funzioni di controllo per le strutture periferiche interessate sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti. I Delegati Regionali provvedono a deliberare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.

Articolo 45

La Consulta Nazionale degli Atleti e dei Tecnici

1. Gli Atleti aventi diritto al voto possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Nazionale e presieduta dal Presidente Nazionale o dal rappresentante di categoria più anziano di età.
2. L'ordine del giorno è predisposto dai Direttori Tecnici Nazionali di ogni disciplina.
3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma ne deve esserne dato avviso presso la sede del Delegato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.
4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale periferica, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

Articolo 46

Il Delegato Regionale

1. Il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con il compito di rappresentare la Federazione nei confronti degli enti locali e del CONI regionale, di sovrintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere la sports acrobatici e coreografici nell'ambito del territorio di competenza.
2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.

3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

SEZIONE 3 – STRUTTURE FEDERALI

Articolo 47

La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è la struttura della Federazione, che provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi centrali.
2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, il quale coordina e dirige gli uffici della Federazione avvalendosi del personale preposto.
3. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio dei Presidenti Regionali, redigendo i verbali delle relative sedute.
4. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi federali, centrali e periferici, eletti o nominati.
5. Il Segretario Generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.

Articolo 48

Settore tecnico federale

1. Il Settore tecnico federale è diretto da un Coordinatore Tecnico Nazionale, nominato dal Consiglio Federale, ed è strutturato secondo quanto disposto nell'apposito regolamento del settore Tecnico approvato dal Consiglio Federale.
2. Il settore tecnico federale provvede ad elaborare ed a proporre al Consiglio Federale:
 - i criteri per la formazione, l' inquadramento e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, i direttori di gara, i Segretari di Gara e gli Scrutinatori nei ruoli federali e ne cura la designazione nelle gare organizzate o autorizzate dalla FISAC, nei termini e secondo le modalità previsti dal Regolamento Organico e dal Regolamento Tecnico.
 - i criteri per la formazione, l' inquadramento e l'aggiornamento degli tecnici federali e coordina l'attività dei settori tecnici federali, nei termini e secondo le modalità previsti dal Regolamento Organico e dal Regolamento Tecnico.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del settore tecnico è regolato dalle norme del Regolamento organico e del regolamento tecnico, in distinte sezioni.

Articolo 49

Collegio dei Revisori dei Conti delle Strutture periferiche

1. Il Consiglio Federale nomina, per le strutture periferiche dotate di autonomia finanziaria, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, tra i quali il più anziano d'età svolge funzioni di Presidente, nonché da un membro supplente, iscritti nel registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ovvero all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
2. L'organo di cui al precedente comma provvede, anche mediante delega ad uno dei suoi componenti, a svolgere le funzioni previste dagli Articolò40 e 41 del presente Statuto, limitatamente ai Delegati regionali cui sia concessa autonomia gestionale e contabile.
3. Durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati.

TITOLO IV

ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 50

Principi informativi della Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale.

3. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. È sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti a carattere sanzionatorio; sono altresì garantiti la possibilità di astensione o ricasazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio. La possibilità di revisione del giudizio è ammessa nei soli casi previsti dal Regolamento di Giustizia. È consentita, su richiesta della Procura Federale, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.

4. Le decisioni assunte in primo grado sono immediatamente esecutive. Il giudice d'appello tuttavia può, su istanza di parte e qualora sussistano gravi motivi, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione o l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

5. Gli organi della giustizia sportiva sono nominati dal Consiglio Federale ed agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme, durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati per non più di due volte.

La FISAC assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi. Gli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportano la decadenza del Consiglio Federale.

I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati tra soggetti – anche non tesserati alla Federazione - laureati in materie giuridiche o giuridico economiche che abbiano maturato esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

6. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la riabilitazione, la quale deve essere concessa dalla Commissione d'Appello Federale decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

7. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'Articolo 13 dello Statuto del CONI.

8. Ferma restando la competenza del TAS, in materia di doping i due gradi del giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento.

9. Le competenze degli Organi della giustizia Sportiva e delle relative procedure sono stabilite dal Regolamento di Giustizia Federale.

10. Il Consiglio federale delibera, all'inizio di ogni anno, l'ammontare delle tasse per i reclami al Giudice sportivo e ed al Commissario di Gara ed i ricorsi alla Commissione Giudicante e alla Commissione d'Appello federale.

11. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche alla Procura Federale.

Articolo 51

Provvedimenti di clemenza

1. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio federale può deliberare la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può concedere amnistia o indulto.

Articolo 52

Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

1. Tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che, nell'ambito della Federazione, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, ufficiali di gara, o figure assimilabili, hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate.

2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FISAC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare.

3. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Sports acrobatici e coreografici hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti, Società ed organismi sportivi similari e persone fisiche inquadrati nella FISAC.

4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Articolo 2 del Decreto legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito in Legge 17 ottobre 2003, n.280. nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'Articolo 12, comma 8 dello statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.

Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'Articolo 809 del c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei termini e nei modi di cui al successivo Articolo 71 ed al Regolamento di Giustizia.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 53

Collegio arbitrale.

1. Tutte le controversie di cui al precedente Articolo 70, comma 4, fra società affiliate, fra tesserati o fra questi e gli affiliati, che siano derivanti dalla attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federale o nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo sono decise da un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, due nominati, uno per ciascuna dalle parti, ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, il Presidente del collegio arbitrale è nominato dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.

2. In assenza di nomina dell'arbitro di parte, questo è nominato d'ufficio dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.

3. I collegi arbitrali svolgeranno il loro compito sulla base delle norme contenute nell'apposita sezione del Regolamento di Giustizia Federale. La decisione deve essere resa nel termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio arbitrale ed immediatamente trasmesso alla Segreteria federale che ne cura la comunicazione alle parti.

Articolo 54

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la FISAC a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute con pronuncia definitiva alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, ovvero, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura giuridica che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, nonché delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

3. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FISAC.

CAPO II – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 55

Organi di Giustizia della FISAC

1. Gli organi di giustizia sportiva sono:

- il Giudice Sportivo
- il Commissario di Gara
- la Commissione Giudicante
- la Commissione d'Appello federale
- il Procuratore Federale

Articolo 56

Il Giudice Sportivo

1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico. Il relativo Ufficio si compone di un Giudice Effettivo e di più supplenti nominati dal Consiglio Federale, i quali durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.

2. Il giudice sportivo giudica in primo grado per tutte le infrazioni tecniche o disciplinari da chiunque commesse sulle piste di gara durante lo svolgimento di tutti i Campionati e le competizioni organizzati dalla FISAC.

3. Il procedimento è regolato dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 57

Il Commissario di Gara

1. Per i Campionati e le competizioni organizzate dalla FISAC il Consiglio Federale può nominare il Commissario di Gara con il compito di valutare e decidere seduta stante sui reclami in ordine al diritto di partecipazione degli atleti ed alle incompatibilità di atleti ed ufficiali di gara; in tali materie se al Campionato o alla competizione è nominato il Commissario di Gara non è possibile proporre reclamo al Giudice Sportivo. Eventuali sanzioni su infrazioni tecniche o disciplinari riscontrate dal Commissario di Gara saranno irrogate dal Giudice Sportivo, cui il Commissario di Gara rimette gli atti per il seguito di competenza.

Articolo 58

La Commissione Giudicante

1. La Commissione Giudicante si compone di tre membri effettivi e un supplente, nominati dal Consiglio Federale che durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente.

2. La Commissione Giudicante è regolarmente costituita con la presenza di almeno due dei suoi componenti e giudica a maggioranza dei presenti. La Commissione Giudicante delibera in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del giudice sportivo. Giudica in primo grado in materia di illecito sportivo, sulle violazioni alle norme federali e sulle infrazioni commesse da affiliati e tesserati nonché sulle altre materie normativamente indicate.

3. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione Giudicante e le relative procedure da seguire.

Articolo 59

La Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale e durano in carica un quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati. La Commissione elegge al proprio interno tra i membri effettivi un Presidente.

2. La Commissione d'Appello Federale è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti.

3. La Commissione d'Appello Federale è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti. Giudica altresì nei procedimenti per revisione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

4. La Commissione d'Appello Federale può concedere la riabilitazione, su istanza della parte interessata, quando siano decorsi 3 anni dal giorno di inizio dell'esecuzione della sanzione inflitta o questa si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto nella condanna.

5. Il Regolamento di Giustizia Federale stabilisce il funzionamento della Commissione d'Appello Federale e le relative procedure da seguire.

Articolo 60

La Procura Federale

1. Il Procuratore Federale ed il suo sostituto, con il quale costituisce l'Ufficio della procura federale, sono nominati dal Consiglio Federale durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.

2. L'ufficio della Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e requirenti.

Tali funzioni devono essere svolte secondo i criteri di massima celerità ed economicità.

L'Ufficio della Procura Federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.

3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuta a conoscenza di violazione disciplinare, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:

- a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure
- b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giudicante avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, e alla Commissione d'Appello Federale, avverso le decisioni della Commissione Giudicante.

5. Il Procuratore Federale deve collaborare con l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, ogni qualvolta che ne sia espressamente richiesto.

6. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha facoltà di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza. In tale ipotesi, il Procuratore federale è sostituito dal Sostituto procuratore federale.

TITOLO V

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ED INCOMPATIBILITA'

Articolo 61

Requisiti di eleggibilità

1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) maggiore età;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive o per aver contribuito, direttamente o indirettamente, alla pratica del doping .

f) per atleti e tecnici, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla data di celebrazione dell'Assemblea.

g) per dirigenti di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, avere conseguito la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza dell'apposito corso federale;

h) essere regolarmente tesserato, ovvero presentare domanda di tesseramento contestualmente alla presentazione della candidatura.

2. Sono ineleggibili alle cariche federali:

- tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale collegata all'attività della FISAC;

- coloro che rivestono, al momento della presentazione della candidatura, cariche direttive presso società, organismi o Enti collegati alla FISAC da convenzioni, contratti, anche di natura promo pubblicitaria.

- quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) d) e e) e che siano iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti, anche se non tesserati.

4. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal comma successivo. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

6. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d) , e) ed h) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

Articolo 62

Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.
2. La carica di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o sociale, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito della FISAC.
3. La carica di Presidente Federale e di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal Coni.
4. Sono incompatibili con le cariche federali elettive le qualifiche di insegnante tecnico, di arbitro, di ufficiale di gara, di componente della giuria di gara, compreso il presidente della stessa qualora detti soggetti siano in servizio continuativo.
5. A livello di cariche sociali l'incompatibilità di cui al precedente comma sussiste nei soli ruoli nazionali.
6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza.
9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

Articolo 63

Durata delle cariche

1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti meno per una qualunque causa.

Articolo 64

Candidature e compilazione delle liste

1. I tesserati in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto che intendono concorrere a cariche federali elettive devono presentare la propria candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi.
2. Le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, alla Segreteria Generale se trattasi di carica centrale ovvero al competente Comitato Regionale se trattasi di cariche periferiche, con le seguenti modalità:
 - a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale;
 - b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna.
3. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.
4. L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 79 del presente Statuto.
5. La Segreteria Generale o il competente Comitato Regionale, o il Delegato Regionale, provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico, dando ad esse adeguata pubblicità a norma dei regolamenti federali.
6. Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.

7. La candidatura per la elezione a Delegato per la componente atleta o tecnico all'Assemblea Nazionale può essere presentata per una sola delle due componenti.

8. La candidatura per la elezione a Consigliere Federale per la componente affiliati all'Assemblea Nazionale è esclusa per coloro che risultino tesserati per la componente atleti o tecnici.

TITOLO VI

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 65

Patrimonio

1. Il patrimonio della FISAC è costituito da:

- fondo di riserva;

- beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, dalle attrezzature, dagli investimenti e dagli immobili di proprietà;

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento nonché tutte le somme che pervengano alla FISAC senza specifica destinazione.

Articolo 66

Entrate e mezzi di finanziamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FISAC si provvede con le entrate derivanti:

a) da eventuali contributi del C.O.N.I. e di altri enti, pubblici o privati;

b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;

c) dai proventi delle manifestazioni sportive;

d) dalla gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore degli associati;

e) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;

f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati.

g) dai proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 67

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 68

Gestione finanziaria

1. Il bilancio della FISAC è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno corredato con le relazioni dei Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.

3. Successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed entro la data del 30 maggio, dovrà essere pubblicato sul sito ufficiale federale il bilancio d'esercizio, approvato dal Consiglio federale entro il 30 aprile di ciascun anno e corredato con le relazioni dei Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.

4. La gestione della FISAC spetta al Consiglio federale ed è disciplinata dall'apposito regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69

Disposizioni transitorie

Il computo dei mandati di cui all'Articolo62, comma 6, si effettua a partire dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni del Consiglio Federale e del Presidente da tenersi entro l'anno 2008.

Articolo 70

Disposizioni finali

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di apportare al presente statuto le modifiche che si rendano necessarie per l'adeguamento a previsioni di legge obbligatorie o a disposizioni precettive del CONI.
2. .Le norme statutarie entrano in vigore una volta completato l'iter approvativo di legge.

Firmato:

Notaio (sigillo)